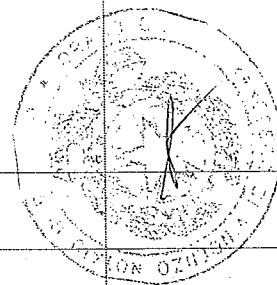


REPERTORIO N. 1624

RACCOLTA N. 1372



VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sette

maggio duemilaventuno

"7.5.2021"

in Palermo, nel mio studio nella Via De Amicis, 44, alle ore

Registrato a:
Palermo 1

tredici e trenta.

il 11/05/2021

Innanzi me, Dottor Francesco Drago Ciulla, Notaio residente in

n. 15478

Palermo, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distret-

Serie 1T

ti Riuniti di Palermo e Termini Imerese è presente il signor

Merlo Mario nato a Palermo il 2 gennaio 1953 residente in

Palermo nella via Giuseppe Alessi n.44, codice fiscale MRL MRA

53A02 G273C, il quale dichiara di intervenire al presente

quale Presidente del Comitato Direttivo e legale rappresentan-

te della associazione denominata "A.S.A.S. - ASSOCIAZIONE

SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI " con sede in Palermo, via

Genova n.7, ove per la carica è domiciliato, munita del se-

guente numero di codice fiscale:05031730822.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è stata

convocata, in conformità alle norme statutarie, l'assemblea

della predetta associazione per discutere e deliberare sul se-

guente

ORDINE DEL GIORNO

Adeguamento statuto alle norme previste dal D.lgs 3.7.2017

n.117 e successive modifiche.

Richiede quindi a me Notaio di redigerne il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami, dò atto che l'assemblea si

svolge nel modo seguente:

assume la presidenza il richiedente, che constata e mi richie-

de di darne atto che sono presenti

a) per gli associati i signori:

- lo stesso richiedente;

- Lo Verde Giovanna nata a Palermo il 20/12/1970 e ivi resi-
dente in via Giuseppe Alessi, 44 C.F. LVR GNN 70T60 G273F;

- Lo Verde Maria Rosa nata a Palermo il 02/04/1975 e ivi resi-
dente in Vicolo Pantelleria, 73 C.F. LVR MRS 75D42 G273E;

- Merlo Elisa nata a Palermo il 30/03/1988 e ivi residente in
Via San Lorenzo, 209/G C.F. MRL LSE 88C70 G273B;

- Sirchia Cristina nata a Palermo il giorno 11/10/1988 e ivi
residente nella via Omero, 44 C.F. SRC CST 88R51 G273C;

- Bellavia Daniela nata in Caltanissetta il 27/05/1965 e resi-
dente in Palermo nella via Del Granatiere, 67 C.F. BLL DNL
65E67 B429E;

- Sant'Angelo Roberta nata in Palermo il 27/11/1972 e ivi re-
sidente nella via Franz Fischietti, 15 C.F. SNT RRT 72S67
G273G; tutti cittadini italiani, della cui identità personale

io Notaio sono certo;

b) per il Consiglio Direttivo i signori:

- Merlo Mario, Presidente;

- Lo Verde Giovanna, consigliere;

- Lo Verde Maria Rosa, consigliere;

tutti sopra generalizzati.

Indi il Presidente, dopo aver verificato, come conferma espressamente, la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, rappresentanti l'intera compagine associativa e tutti i componenti del Consiglio Direttivo, dichiara l'assemblea idonea a deliberare.

Prende la parola il Presidente, il quale espone i motivi per i quali è opportuno adeguare lo statuto, entro il 31.5.2021 alle nuove norme elencate nel D.Lgs. n.117 del 3.7.2017 per "il Terzo Settore", onde poter iscrivere l'Associazione nel R.U.N.T.S., una volta che quest'ultimo entrerà in vigore, nella sezione "Associazione di Promozione Sociale".

L'assemblea all'unanimità, come accertato dal Presidente

DELIBERA

A) di modificare la denominazione sociale in "A.S.A.S. - ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI - A.P.S." e, una volta che l'Associazione sarà iscritta nel R.U.N.T.S. in "A.S.A.S. - ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI - A.P.S. - E.T.S.",

B) di ampliare l'attività dell'Associazione in maniera da conformarla a quanto precisato nell'art.5 del C.T.S. e pertanto modificare l'art.2 dello statuto, il quale sarà del seguente tenore:

Art.2) L'Associazione, non ha scopo di lucro, ma persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti Associati, sono le seguenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8.11.2000 n.328 e succ. modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n.104 e alla legge 22.6.2016 n.122 e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.5 lettera c) del sopracitato C.T.S.

- educazione, istruzione, e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5 lettera d) del citato C.T.S.

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta, e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14.8.1991 n.281;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo

22.1.2004 n.42 e successive modificazioni;

- formazione universitaria e post universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del C.T.S.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in conformità a quanto riportato nell'art.5 lettera p) del C.T.S.

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi,

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge

18.8.2005 n.141 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche,

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazioni di danaro, beni , o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5

lettera u) del CTS;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del C.T.S., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale l'Associazione potrà, inoltre, esercitare "attività diverse", da quelle sopra indicate e ritenute utili o necessarie, dall'Organo Amministrativo, per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dall'art.6 del Codice del Terzo Settore (CTS)."

C) di confermare la sede, la durata indeterminata dell'Associazione, ma di approvare le nuove norme, che regoleranno la vita associativa contenute nello **statuto**, che previa lettura

ed approvazione espressa di ogni suo articolato, si allega, al
presente, sotto la lettera "A";

D) di confermare, a tempo indeterminato, quali componenti del

Consiglio Direttivo i signori:

Merlo Mario, Presidente; Lo Verde Giovanna e Lo Verde Maria

Rosa, consiglieri; tutti sopra generalizzati, che accettano;

E) di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad e-

spletare tutte le formalità per l'iscrizione della associazio-

ne nel R.U.N.T.S. nella sezione "Associazioni di promozione

Sociale" senza assumere la personalità giuridica;

F) di delegare i componenti del Consiglio Direttivo per le

firma marginali e dell'Allegato.

Per la registrazione del presente verbale si richiedono le a-

gevolazioni di cui all'art.82 del C.T.S. (D.lgs. 3.7.2017

n.117 e successive modifiche).

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-

rola, l'assemblea viene chiusa alle ore quattordici

Richiesto ricevo il presente atto che viene da me Notaio letto

ai comparenti. Consta di due fogli scritti, parte a mano da me

Notaio e parte con mezzi telematici da persona di mia fiducia,

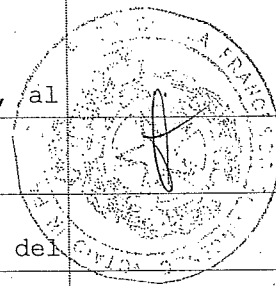
su sette facciate intere e della ottava fin qui.

Viene sottoscritto alle ore quattordici e dieci.

F.TO Maria Rosa Lo Verde

Mario Merlo

Giovanna Lo Verde



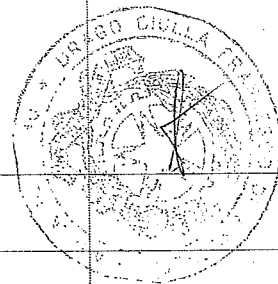
Elisa Merlo

Cristina Sirchia

Daniela Bellavia

Roberta Sant' Angelo

Francesco Drago Ciulla Notaio



STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Art.1

E' costituita ai sensi degli artt.35 e sgg. del D.lgs.

3.7.2017 n.117 una associazione di promozione sociale denominata " A.S.A.S. - ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI - A.P.S.".

La denominazione " A.S.A.S. - ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI- A.P.S. - E.T.S." è condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S

L'Associazione ha sede in Palermo nella via Genova n.7, mentre la sede amministrativa in Palermo nella via Giuseppe Prezzolini 63.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere in Italia, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali.

Art.2

L'Associazione, non ha scopo di lucro, ma persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o delle persone aderenti agli Enti Associati sono le seguenti:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e

27- della legge 8.11.2000 n.328 e succ. modifiche, e interven-	
ti, servizi e prestazioni di cui alla legge 5.2.1992 n.104 e	
alla legge 22.6.2016 n.122 e successive modificazioni;	
- interventi e prestazioni sanitarie;	
- prestazioni socio-sanitarie di cui all'art.5 lettera c) del	
sopracitato C.T.S.	
- educazione, istruzione, e formazione professionale, nonchè	
le attività culturali di interesse sociale con finalità educa-	
tive, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5	
lettera d) del citato C.T.S.	
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al mi-	
glioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione	
accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione	
dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta, e rici-	
claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonchè alla	
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi	
della legge 14.8.1991 n.281;	
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
rale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
22.1.2004 n.42 e successive modificazioni;	
- formazione universitaria e post universitaria;	
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche e-	
ditoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	

pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-

le di cui all'art.5 del C.T.S.

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-

se sociale, culturale, o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione

della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-

tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-

vertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel

mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone in conformi-

tà a quanto riportato nell'art.5 lettera p) del CTS;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle

infrastrutture del 22.4.2008 e successive modificazioni, non-

chè ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo

diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,

formativi o lavorativi,

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'art.2 della legge

18.8.2005 n.141 e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-

stiche,

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-

menti o prodotti o erogazioni di danaro, beni , o servizi a

sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale, il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.5

lettera u) del CTS;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del C.T.S., promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In via secondaria e strumentale l'Associazione potrà, inoltre, esercitare "attività diverse", da quelle sopra indicate e ritenute utili o necessarie, dall'Organo Amministrativo, per il raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti dall'art.6 del Codice del Terzo Settore (CTS)."

Art.3

La durata dell'Associazione è indeterminata.

PATRIMONIO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI - IRRIPETIBILITA'DI QUOTE E CONTRIBUTI

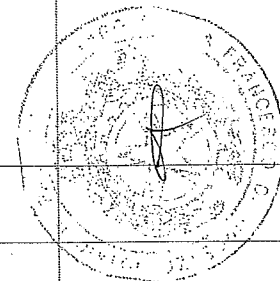
Art.4

Il patrimonio è costituito

a) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione per donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, acquisti;

b) da raccolta fondi;

c) dai contributi provenienti da qualsiasi Ente, pubblico o



privato, o da qualsiasi persona;

d) dai finanziamenti del Fondo sociale europeo;

e) dai finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) dalla quota annuale, la cui misura è stabilita dal Consiglio Direttivo, versata a quest'ultimo entro il 31 gennaio di ogni anno; il versamento deve essere effettuato in danaro, nei modi di legge;

g) dalle quote associative versate sia nel momento in cui il nuovo associato fa ingresso nell'associazione o sporadicamente;

h) da quella parte delle entrate dell'Associazione che siano ritenute dall'Organo amministrativo non occorrenti a finanziare l'attività corrente dell'Associazione;

i) dai redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;

l) dagli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;

Art.5

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, a fondatori, agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi dell'Associazione anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le quote associative e/o i contributi associativi non sono

rimborsabili in nessun caso agli associati, nè questi hanno
diritti sul patrimonio dell'associazione.

Le quote associative sono intrasmissibili.

ASSOCIATI

Art.6

L'Associazione presuppone l'esistenza di almeno sette persone
fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Socia-
le.

Essa si compone di:

* Associati Fondatori

* Associati Ordinari

* Associati Onorari.

Sono Associati Fondatori quelli che hanno partecipato all'ap-
provazione del presente statuto.

Sono Associati Ordinari le persone fisiche successivamente am-
messe, per averne fatta esplicita richiesta, che si impegnino
a partecipare attivamente ai programmi dell'Associazione.

Sono Associati Onorari coloro che, secondo le loro caratteri-
stiche, qualità, comportamenti, a parere del Consiglio Diret-
tivo, risultano meritevoli di tale riconoscimento.

Gli Associati Onorari non sono tenuti a corrispondere alcuna
quota nè hanno diritto di voto.

L'ammissione all'Associazione, la cui procedura è improntata a
criteri non discriminatori, ma coerenti con le finalità e
l'attività dell'A.P.S. non può essere prevista per un periodo

temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

La qualità di associato si perde solo per recesso, esclusione,

morte o in conseguenza dell'estinzione dell'ente.

Come sopra precisato gli associati non hanno alcun diritto sul

patrimonio dell'Associazione, nè hanno diritto ad alcun rim-

borso.

L'Associazione è improntata al principio della porta aperta.

Per essere ammessi ad associato ordinario è necessario presen-

tare la domanda al Consiglio Direttivo, indicando nome, cogno-

me, luogo e data di nascita, residenza, dichiarazione di con-

dividere le finalità della Associazione e obbligarsi, una vol-

ta ammessi, ad osservare lo statuto e i regolamenti della As-

sociazione nonchè la normativa applicabile.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali ed

hanno uguali diritti.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di

associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazio-

ne dell'accoglimento della domanda.

E' prevista l'ammissione come associati di altri Enti del Ter-

zo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro

numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero

delle associazioni di promozione sociale.

Art.7

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera-

re sulla domanda di ammissione ad associato Ordinario entro 60

(sessanta) giorni dalla sua presentazione.

Trascorso inutilmente detto termine, la domanda si considera accolta.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, e, come d'obbligo, evidenziandone i motivi, l'interessato potrà presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, ricorso indirizzato al Presidente.

E' compito dell'Assemblea ordinaria, più prossima alla data di presentazione del ricorso, pronunciarsi in via definitiva e motivare la propria decisione.

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare, per iscritto, la sua volontà di recedere dall'Associazione.

Le dimissioni da associato vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne prende atto e producono effetti dalla data di tale comunicazione.

Art.8

Gli associati sono tenuti:

- al pagamento della quota di iscrizione, a quella annuale e a quella sporadica;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.9

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa:

- a) per esclusione, pronunciata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo;

b) dopo tre mesi di mancato pagamento della quota annuale o sporadica, a partire dal termine fissato dallo statuto per il pagamento regolare della medesima e dopo sollecito spedito dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata.

c) per recesso

d) per morte.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Le esclusioni, che dovranno essere motivate, saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Alla relativa riunione non potrà intervenire il Consigliere della cui eventuale esclusione si delibererà.

L'interessato potrà presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera, ricorso indirizzato al Presidente.

Sul ricorso deciderà, in maniera definitiva l'assemblea, nella prima riunione successiva.

Nelle more della decisione assembleare, l'Associato perde tutti i diritti, ma è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta.

Art.10

L'Associazione, per lo svolgimento della sua attività e per il

perseguimento dei propri scopi, si avvale, in modo prevalente,

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle

persone aderenti agli Enti Associati.

Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni

di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri asso-

ciati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma

5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgi-

mento dell'attività di interesse generale e al perseguimento

delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività

non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei

volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma

di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese ef-

fettivamente sostenute per l'attività prestata, ma nei limiti

di cui all'art.17 3° comma del C.T.S.

ORGANI

Art.11

Sono organi dell'Associazione:

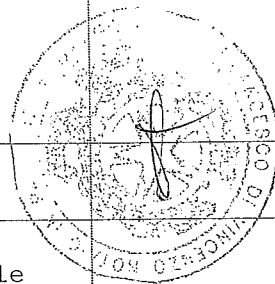
a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art.12



ASSEMBLEA

L'assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati, ancorchè dissenzienti o assenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta, entro il 30 Aprile, su convocazione del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio, o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati (art.20 C.C.).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in mancanza dal più anziano dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata, anche fuori della sede sociale purchè nella stessa Regione, con avviso, spedito agli associati almeno otto giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere spedito a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, fax, telegramma, posta elettronica o in qualunque modo che sia idoneo, per il singolo associato, ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare - all'indirizzo o ai numeri comunicati per iscritto all'Ente da parte dell'associato.

Pur in mancanza di preventiva convocazione, la delibera si intende adottata quando ad essa partecipano tutti gli associati,

tutti i componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo di controllo, se nominato e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art.13

- a) approvazione annuale del bilancio;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo e del relativo Presidente;
- c) elezione e revoca dell'Organo di controllo e Revisione;
- d) deliberazioni sulle modifiche dello statuto;
- e) delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati nei soli casi previsti nel presente statuto;
- f) deliberazione sull'eventuale scioglimento, liquidazione, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione;
- g) approvazione sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari o negli altri casi previsti nel presente statuto;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.

QUORUM DELIBERATIVO

Art.14

Le deliberazioni dell'assemblea, ad eccezione dei casi di cui oltre, sono valide se prese a maggioranza dei voti di tutti gli associati, presenti o rappresentati, aventi diritto di vo-

to.

Le delibere riguardanti le modifiche statutarie; la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, sono valide, se prese con il voto favorevole della maggioranza di tutti gli associati aventi diritto di voto.

La delibera riguardante l'eventuale anticipato scioglimento e conseguente messa in liquidazione dell'Associazione è valida con il voto favorevole di almeno i 3/4 di tutti gli associati aventi diritto di voto.

VOTO

Art.15

Hanno diritto al voto in assemblea tutti gli associati e fin dal momento della loro ammissione.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea solo da un altro associato, purchè non consigliere, con delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di tre associati, se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 500; cinque in quelle con un numero di associati da 500 in su.

In assemblea non è ammesso alla votazione l'associato che non sia in regola con il pagamento delle quote o che si trovi in conflitto di interessi.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, che si compone di almeno tre membri, di cui la maggioranza siano associati.

La durata può essere per un triennio e scade con l'approvazione del bilancio inerente il terzo esercizio di durata della carica o a tempo indeterminato.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Il Consigliere che venga eletto dall'Assemblea in luogo di un consigliere cessato dalla carica, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Gli avvisi di convocazione devono essere spediti ad ogni consigliere almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualunque mezzo idoneo come sopra precisato nel presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se sussiste.

Il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza

dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede l'adunanza.

Ai consiglieri non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della propria funzione.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

- a) assicura l'esecuzione dei programmi e delle attività deliberate;
- b) sovrintende alla buona gestione dei beni dell'Associazione;
- c) stabilisce l'ammontare della quota associativa iniziale, la quota annuale, l'eventuale quota sporadica;
- d) decide circa le domande di ammissione ed esclusione dall'Associazione in conformità a quanto precisato negli articoli precedenti;
- e) ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- f) assegna, se lo ritiene opportuno, una o più funzioni a ciascun consigliere;
- g) ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio;
- h) provvede alla pubblicità nel RUNTS, nei casi previsti dalla legge;
- i) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri di cui

all'art.15 del C.T.S..

l) può approvare un regolamento che disciplini il lavoro fra gli associati;

m) approva l'eventuale regolamento da esso predisposto per l'esame di detti libri, da parte degli associati e la loro richiesta di estrazione di copie di essi.

PRESIDENTE

Art.18

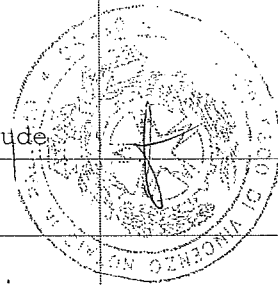
Il Presidente, eletto dall'Assemblea, presiede tutte le sedute dell'assemblea stessa e del Consiglio Direttivo; sovrintende all'attuazione di tutti i programmi dell'Associazione; effettua, tutte le operazioni delegategli dal Consiglio ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il presidente inoltre:

- adotta i provvedimenti straordinari con carattere di urgenza, salvo rettifiche o ratifiche da parte del Consiglio Direttivo entro un mese;
- convoca il Consiglio Direttivo;
- approva tutte le spese sino a euro 1.000,00 o a quella diversa cifra che annualmente delibererà il Consiglio. Superata tale cifra la competenza è del Consiglio Direttivo medesimo;
- è abilitato a riscuotere somme di denaro da parte di enti pubblici e privati e terzi in genere.

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

Art.19



L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si chiude

il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio, da redigere obbligatoriamente ogni anno e nei modi di legge, è discusso ed approvato entro il 30 Aprile di ogni anno.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi o riserve comunque denominate il tutto in conformità a quanto precisato nell'art.8 -2° e 3° comma del CTS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

Art.20

Nei casi previsti dalla legge (art.30 CTS) l'Associazione è controllata da un Organo di Controllo composto e funzionante così come richiesto dalle vigenti disposizioni.

A detto Organo, munito dei requisiti richiesti dalla legge, è attribuita la revisione legale dei conti, salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea o dalla legge.

La durata dell'Organo di Controllo è di tre anni e scade con l'approvazione del bilancio inerente il terzo esercizio di durata della carica.

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.21

I libri dell'Associazione sono:

a) Registro degli Associati;

b) Registro dei Volontari;

c) Libro dell'Assemblea degli Associati;

d) Libro del Consiglio Direttivo;

e) Libro dell'Organo di controllo, se sussiste detto Organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e di richiederne copia. Essi dovranno osservare le norme dell'eventuale regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

SCIoglimento

Art.22

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, di cui all'art.45, 1° comma del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

RINVIO

Art.23

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

F.to

F.to Maria Rosa Lo Verde

Maria Merlo

Elisa Merlo

Cristina Sirchia

Daniela Bellavia

Roberta Sant' Angelo

Francesco Drago Ciulla Notaio

Copia conforme all'originale, firmato in ogni foglio e rilasciato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Telemig 11 maggio 2011

